



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Personale: Trattamento Giuridico

Numero 44 Settoriale del 06/02/2023

Numero 78 Reg. Generale del 06/02/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA CORRESPENSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01/04/1999. ANNO 2023
--

L'anno 2023 il giorno 6 del mese di FEBBRAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Personale: Trattamento Giuridico:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamata la disciplina contrattuale del comparto ex Regioni – enti locali in materia di lavoro straordinario (art. 14 del CCNI 01.04.1999, artt. 38 e 38 bis e 39 del CCNL del 14.09.2000 , cd “ code contrattuali”);

Visti in particolare :

-l'art. 14, comma 1 del C.C.N.L. comparto Regioni e Autonomie Locali dell'1/4/1999, il quale dispone che *“per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, gli enti possono dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del CCNL del 06/07/1999, a tal fine costituendo un fondo separato da quello di cui al successivo art. 15;*

- l'art. 14, comma 2 del medesimo CCNL il quale prevede che *“ le risorse di cui al paragrafo precedente possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali;*

Visto altresì l'art. 32 del CCNL comparto Funzioni Locali 2019/2021 - che ha sostituito e disapplicato l'art. 38 del CCNL del 14/09/2000 - che prevede in particolare

Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro straordinario).

La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

Per esigenze eccezionali - debitamente motivate riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - il limite massimo individuale di cui al comma 4 dell'art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro straordinario) può essere elevato in sede di contrattazione integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14 (Risorse lavoro straordinario).

La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.

Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio

Dato atto che il fondo dello straordinario è chiaramente e nettamente distinto da quello

generale delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e pertanto non impone nemmeno un problema di eventuale crescita del suo ammontare per il periodo successivo al 2010 dato che esso è ancorato all'ammontare storico costituito dal fondo previsto dall'art.31 c.2 del Ccnl del 6.7.1995 ridotto del 3% (riduzione *una tantum*);

Ritenuta dunque la necessità di provvedere alla costituzione delle risorse in oggetto per l'anno 2023 determinandole nella misura dell'esercizio precedente, fatta salva ogni modifica e/o integrazione e/o verifica anche in merito all'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010;

Vista pertanto la determinazione n. R.G.n. 35/2022 con la quale è stato quantificato il fondo per il lavoro straordinario anno 2022, che ammontava ad Euro 16.688,00 oltre oneri riflessi;

Stabilito che il fondo per lavoro straordinario anno 2023 è uguale al fondo per il 2022, non dovendosi peraltro applicare la riduzione del 3% posto che essa doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all'anno 1999 (ai sensi dell'art.14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999);

Precisato che con successiva determinazione si provvederà alla ripartizione delle somme con il presente atto quantificate ed impegnate ai Responsabili settore per l'anno 2023 per le connesse esigenze di servizio, all'esito di apposita conferenza per la quantificazione di ciascun fabbisogno;

Dato atto che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale -serie generale n. 303- all'articolo I, comma 775, prevede che *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera detravanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per i/2023 è differito al 30 aprile 2023. (circolare DAIT128/22)*

Dato atto che

il Comune di Veglie non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2023/2025 Dato atto altresì che:

quando la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia prorogata da norme statali oltre l'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'ente entra nella fase di "esercizio provvisorio". In questi casi l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al termine stabilito.

ai sensi dell'art 163 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Accertato, per quanto sopra esposto, che il presente impegno di spesa viene assunto in conformità a quanto disposto dal citato art 163 del D. Lgs n. 267 del 2000 e dato atto che la spesa oggetto della presente determinazione non è suscettibile di frazionamento in ossequio all'art. 163 c.2 del TUEL in quanto trattasi di non differibile da impegnarsi, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI QUANTIFICARE** in euro 16.688,00, oltre oneri riflessi a carico dell'ente, le risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario nell'anno 2023 , che si impegnano con il presente atto;

3. **DI IMPUTARE** la spesa per quanto sopra occorrente, pari ad € 22.078,22, comprensiva degli oneri a carico dell'ente, sul redigendo bilancio di previsione - corrente esercizio finanziario - e nello specifico:

€. 16.688,00 sul Cap. 29/2

€. 3.971,74 per oneri sul Cap. 29/5

€. 1.418,48 per IRAP sul cap. 73/1

4. **DI DARE ATTO** che con successiva determinazione si provvederà alla ripartizione delle somme con il presente atto quantificate ed impegnate ai Responsabili settore per l'anno 2023 per le connesse esigenze di servizio;

5. **DI COMUNICARE** la presente determinazione alle RSU dell'Ente e alle OO.SS per la prevista informativa;

6. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2023	1				29	1	16688,00	101	
2023	1				29	5	3971,74	102	
2023	1				73	1	1418,48	103	

Veglie, lì 06/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 159

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 06/02/2023 al 21/02/2023 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
COSIMO ALEMANNO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.